



Comunicato Ufficiale
N. 111

Del
5 gennaio 2023

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A TIM

Gare del 4 gennaio 2023 - Sedicesima giornata andata

Cremonese-Juventus 0-1
Fiorentina-Monza 1-1
Internazionale-Napoli 1-0
Lecce-Lazio 2-1
Roma-Bologna 1-0
Salernitana-Milan 1-2
Sassuolo-Sampdoria 1-2
Spezia-Atalanta 2-2
Torino-Hellas Verona 1-1
Udinese-Empoli 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 gennaio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 42**

SERIE A TIM

Gare del 4 gennaio 2023 - Sedicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

111/396



Gara Soc. LECCE - Soc. LAZIO

Il Giudice sportivo,

letto il referto arbitrale e la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l'altro, si riferisce che durante l'intera gara i sostenitori della società Lazio, assiepati nel settore "ospiti distinti sud-est", si rendevano responsabili nella quasi totalità (circa 1.000 dei 1.072 occupanti), di ripetuti cori espressione di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori del Lecce Banda ed Umtiti;

considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell'impianto distanti dal Settore sopradetto;

considerato che in base alla suddetta relazione tali comportamenti sono attribuibili alla tifoseria della società Lazio che nelle gare casalinghe occupa il settore denominato "Curva Nord" dello Stadio Olimpico di Roma;

ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno, tale anche da costringere il Direttore di gara ad interrompere il giuoco per permettere l'effettuazione, da parte dello speaker, del messaggio previsto in caso di cori di discriminazione razziale, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, n. 4, CGS;

P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l'obbligo di disputare una gara con il settore indicato dai collaboratori della Procura federale nella propria relazione, sulla base delle informazioni acquisite dal dirigente responsabile dell'ordine pubblico, privo di spettatori.

* * * * *

Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. NAPOLI

Il Giudice sportivo,

letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga specificato dalla medesima Procura federale, sentiti ulteriormente, se del caso, i responsabili per l'Ordine pubblico, quali sono

i settori che abitualmente occupano in prevalenza, nelle gare in casa, i sostenitori della Soc. Napoli posizionati nel settore "terzo anello blu", autori dei cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Lukaku della Soc. Internazionale.

* * * * *

a) **SOCIETA'**

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di andata sostenitori delle Società **Atalanta, Milan, Roma, Salernitana, Sampdoria, Spezia e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. **ATALANTA** a titolo di responsabilità oggettiva per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, un proprio collaboratore inserito in distinta, pur non essendo tesserato, contestato reiteratamente l'operato arbitrale.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. **SALERNITANA** per avere suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un contenitore di cartone contenente cibo, per avere inoltre lanciato sul terreno di giuoco, al 43° del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **TORINO** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio della gara.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. **SPEZIA** per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, un bicchiere di carta contenente alcuni fazzoletti di carta che casualmente attingeva un collaboratore della Procura federale, senza alcuna conseguenza; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AKPA AKPRO Jean Daniel (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMIONE Bruno (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COULIBALY Lassana (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HJULMAND Morten Blom Due (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MEITE Soualiho (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DOMINGUEZ Nicolas Martin (Bologna)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

BARELLA Nicolo (Internazionale)

OLIVEIRA DA SILVA Rogerio (Sassuolo)

SECONDA SANZIONE

BERARDI Domenico (Sassuolo)

DESSERS Cyriel Kolawole (Cremonese)

GIROUD Olivier Jonatha (Milan)

LOOKMAN Ademola Olajade (Atalanta)

PRIMA SANZIONE

PETAGNA Andrea (Monza)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

AMPADU Ethan Kwame Col (Spezia)

DANILIUC Flavius David (Salernitana)

FERRARI Alex (Cremonese)

IBANEZ DA SILVA Roger (Roma)

KOOPMEINERS Teun (Atalanta)

NIKOLAOU Dimitrios (Spezia)

SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Juventus)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

AEBISCHER Michel (Bologna)

BANDA Lameck (Lecce)

CASALE Nicolo (Lazio)

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona)

DOS SANTOS Igor Julio (Fiorentina)
DUMFRIES Denzel Justus M (Internazionale)
KIM Minjae (Napoli)
KIWIOR Jakub Piotr (Spezia)
MACHIN DICOMBO Jose (Monza)
PIATEK Krzysztof (Salernitana)
SCHUURS Perr (Torino)

SECONDA SANZIONE

BRADARIC Domagoj (Salernitana)
CANCELLIERI Matteo (Lazio)
DI LORENZO Giovanni (Napoli)
DZEKO Edin (Internazionale)
LOCHOSHVILI Luka (Cremonese)
VALERI Emanuele (Cremonese)
VIEIRA NAN Ronaldo Augusto (Sampdoria)
ZAPPACOSTA Davide (Atalanta)

PRIMA SANZIONE

CAPUTO Francesco (Empoli)
GALLO Antonino (Lecce)
MONTEVAGO Daniele (Sampdoria)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

CELIK Mehmet Zeki (Roma)
KEAN Bioty Moise (Juventus)
SOUZA SILVA Wallace (Udinese)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE)

FERGUSON Lewis (Bologna): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SECONDA SANZIONE

BIRINDELLI Samuele (Monza)
NESTOROVSKI Ilija (Udinese)
RABIOT Adrien (Juventus)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

BOCCHETTI Salvatore (Hellas Verona): per avere, al 43° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale urlando un'espressione irri-guardosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONITI

TERZA SANZIONE

MOTTA Thiago (Bologna)

SECONDA SANZIONE

SOTTIL Andrea (Udinese)

PRIMA SANZIONE

BARONI Marco (Lecce)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

“ ” “ ”

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 5 GENNAIO 2023